SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 129° — Numero 30**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 6 febbraio 1988** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quello pubblicato a pag. 11, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 gennaio 1988, n. 24.

Norme per la stipulazione dei contratti di stoccaggio a lungo termine da parte dei titolari di stoccaggio a breve termine dei vini e dei mosti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la decisione del Consiglio CEE n. 87/375 del 13 luglio 1987, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. 200 del 13 luglio 1987, con la quale l'Italia è stata autorizzata a concedere l'aiuto nazionale all'ammasso privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti di uve durante la campagna di commercializzazione 1987-88;

Visto il proprio decreto 11 settembre 1987, n. 413, con il quale è stata prevista la concessione di aiuti a favore dei produttori che sottoscrivono contratti di magazzinaggio a breve termine per i vini da tavola ed i mosti di uve, nel periodo 9 ottobre-15 dicembre 1987;

Visto il regolamento CEE n. 34/88 del 5 gennaio 1988 che concede, per la campagna 1987-88, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato;

Considerata l'opportunità di autorizzare la conclusione di contratti di magazzinaggio a lungo termine anche per i prodotti che formano oggetto, ai sensi del citato decreto ministeriale n. 413, di contratti di magazzinaggio a breve termine;

Decreta:

Articolo unico

Su richiesta dei produttori interessati, i contratti di magazzinaggio a breve termine relativi ai vini da tavola ed ai mosti di uve, stipulati ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 1987, n. 413, sono risolti per i quantitativi per i quali l'interessato conclude contratti di magazzinaggio a lungo termine.

Per i quantitativi di vino da tavola e di mosti di uve per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio a lungo termine, il diritto all'aiuto per il magazzinaggio a breve termine rimane acquisito per tutto il periodo durante il quale detti quantitativi hanno formato oggetto dei contratti a breve termine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 14 gennaio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0046

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 gennaio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Casa del lavoratore», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza n. 364 del 13 maggio 1987, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. «Casa del lavoratore», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Casa del lavoratore», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Anselmo Giovannibattista in data 6 marzo 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Paris Carretta, nato a Cerignola (Foggia) il 30 aprile 1925, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A0436

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 gennaio 1988.

Divieto di commercializzazione di tubi flessibili impiegati per alimentazione di gas combustibile uso domestico, di produzione Novaplast S.r.l., non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di sicurezza che deve possedere il materiale da impiegare per l'alimentazione di gas combustibile uso domestico;

Visto l'art. 4 della legge suddetta che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, con facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati;

Considerato che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della citata legge, in data 2 ottobre 1985 il materiale più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, presso la ditta Brasini Franco, via Tiburtina, 502, Roma;

Viste le relazioni IMQ n. 760 e n. 761, con le quali l'Istituto italiano del marchio di qualità, autorizzato, per gli accertamenti, unitamente alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio 1975 e successivi decreti di proroga, ha dichiarato la non conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza dei materiali in argomento, per i motivi riportati nelle relazioni sopra menzionate, allegate al presente decreto;

Considerata la comunicazione, inviata con nota n. 162015 in data 4 marzo 1987, alla società Novaplast S.r.l., costruttrice del materiale oggetto dell'esame e della prova, e la corrispondente risposta dell'anzidetta società con lettera in data 30 marzo 1987;

Considerata l'opportunità di impedire la circolazione in Italia del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso domestico, sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola specifica di buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione Novaplast, con sede in Castiglione Olona (Varese), a causa della non conformità del materiale stesso alle regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza, indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083:

tubi flessibili, in lunghezza di fabbricazione, Øi = 8 mm, marcati: «Ø 8 - 14 - B - F Roma - UNI 7140-72-83» e «B.F. NP Ø 8/18 UNI 6140/72 G.P.L. 18 ATM».

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Novaplast S.r.l., con sede in Castiglione Olona (Varese), via B. Milani, 1, nonché la ditta distributrice Brasini Franco, con sede in Roma, via Tiburtina, 502, di ritirare dal mercato le partite del materiale vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO 1

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 760

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Ispettorato tecnico.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: tubo flessibile per allacciamento apparecchi a gas.

Rivenditore: Brasini Franco, via Tiburtina, 502, 00159 Roma.

Costruttore: Novaplast S.r.l., via Gasparoli, 114, 21012 Cassano Magnago (Varese).

Descrizione: Tubo in lunghezza di fabbricazione, diametro interno 8 mm, con superficie esterna rigata longitudinalmente, di colore azzurro, superficie interna liscia di colore nero, sul quale sono riportati ad intervalli di 8 cm, i seguenti dati, stampigliati in colore bianco: Ø 8 - 14 - B - F - Roma - UNI 7140-72-83.

Altre caratteristiche elencate alla pagina: —.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: uno spezzone di lunghezza 8 m.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza prevista all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari.

Le prove sono state eseguite secondo le modalità di cui alla norma UNI-CIG 7140-72.

4. PRELIEVO EFFETTUATO IL: 2 ottobre 1985 - DATA DELLE PROVE: 13 novembre 1985.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova: Rel. S.S.C. n. 2508).

In base alle verifiche e prove eseguite dalla stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese (decreto ministeriale 7 luglio 1975), si conclude che il materiale oggetto delle prove NON è conforme alle regole specifiche di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: due pagine; — disegni; — tabelle; una fotografia.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 3 dicembre 1986

Responsabile della prova: RAIMONDINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dei punti indicati nella norma UNI-CIG 7140-72.

Punto 5.1.12 - Resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti.

Il tubo non presenta un'adeguata resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti.

Infatti la variazione percentuale di massa dopo la prova è stata di — 20%.

Inoltre dopo la prova si è riscontrato che i provini avevano subito un processo tipo vetrificazione, diventando rigidi, perdendo così le caratteristiche necessarie per questo tipo di accessorio.

ALLEGATO 2

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 761

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Ispettorato tecnico.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: tubo flessibile per allacciamento apparecchi a gas.

Rivenditore: Brasini Franco, via Tiburtina, 502, 00159 Roma.

Costruttore: Novaplast S.r.l., via Gasparoli, 114, 21012 Cassano Magnago (Varese).

Descrizione: tubo in lunghezza di fabbricazione, diametro interno 8 mm con superficie esterna liscia di colore azzurro, superficie interna liscia di colore nero, sul quale sono riportati ad intervalli di 12 cm i seguenti dati stampigliati in colore bianco: B.F. NP Ø 8/18 UNI 6140/72 G.P.L. 18 ATM.

Altre caratteristiche elencate alla pagina: —

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: uno spezzone di lunghezza 8 m.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza prevista dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari.

Le prove sono state eseguite secondo le modalità di cui alla norma UNI-CIG 7140-72.

4. PRELIEVO EFFETTUATO IL 2 ottobre 1985 - DATA DELLE PROVE: 13 novembre 1985.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova: Rel. S.S.C. n. 2508).

In base alle verifiche e prove eseguite dalla stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese (decreto ministeriale 7 luglio 1975), si conclude che il materiale oggetto delle prove NON è conforme alle regole specifiche di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: due pagine; — disegni; — tabelle; una fotografia.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 3 dicembre 1986

Responsabile della prova: RAIMONDINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dei punti indicati nella norma UNI-CIG.

Punto 5.1.12 - Resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti.

Il tubo non presenta un'adeguata resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti.

Infatti la variazione percentuale di massa dopo la prova è stata di — 18%.

Inoltre dopo la prova si è riscontrato che i provini avevano subito un processo tipo vetrificazione, diventando rigidi, perdendo così le caratteristiche essenziali di flessibilità necessarie per questo tipo di accessorio.

88A0414

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 gennaio 1988.

Modifica dell'ordinanza n. 1006/FPC/ZA relativa ad interventi urgenti sugli edifici pubblici a seguito degli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987 nella provincia di Modena e di Reggio Emilia. (Ordinanza n. 1345/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1006/FPC/ZA del 5 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1987, riguardante interventi urgenti tesi ad eliminare pericoli incombenti per la pubblica incolumità nonché a ripristinare l'agibilità di edifici pubblici e di culto danneggiati dagli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987 in alcuni comuni della provincia di Modena e di Reggio Emilia;

Visto che nella citata ordinanza veniva assegnata, tra l'altro, la somma di lire 1.590 milioni al provveditorato alle opere pubbliche dell'Emilia-Romagna per vari interventi su edifici di propria competenza e tra questi veniva compreso anche il campanile di S. Giuseppe in comune di Correggio;

Considerato che il provveditorato alle opere pubbliche dell'Emilia-Romagna con nota 23 novembre 1987, n. 10138, segnalava a questo dipartimento che il citato campanile di S. Giuseppe, essendo di proprietà comunale, non rientra nella propria sfera di competenza;

Ritenuto di dover rettificare le assegnazioni finanziarie di cui alla citata ordinanza n. 1006/FPC/ZA in funzione della proprietà del campanile di S. Giuseppe;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone

Articolo unico

La somma di L. 50.000.000 relativa ai lavori di ripristino del campanile di S. Giuseppe nel comune di Correggio è assegnata alla regione Emilia-Romagna ed è portata in detrazione al relativo stanziamento a favore del provveditorato alle opere pubbliche.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0417

ORDINANZA 27 gennaio 1988.

Ulteriore proroga della sospensione dei termini previsti dalla ordinanza n. 695/FPC/ZA del 28 febbraio 1986 in favore dei soggetti operanti nel comune di Linguaglossa colpito dal terremoto del 25 dicembre 1985. (Ordinanza n. 1347/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46;

Vista la propria ordinanza n. 417/FPC/ZA del 15 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 27 novembre 1984, concernente la sospensione di taluni termini in favore della popolazione del comune di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 17 e 24 ottobre 1984;

Viste le proprie ordinanze n. 695/FPC/ZA del 28 febbraio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1986, e n. 842/FPC/ZA del 28 novembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 1986, con le quali è stata, rispettivamente, disposta e prorogata la sospensione dei termini di pagamento relativi ai titoli di credito, alle rate di ammortamento dei mutui ed alle rate di «leasing» in favore degli operatori economici danneggiati dal sisma del 25 dicembre 1985 che svolgono la loro attività nella stazione turistica di Piano Provenzana nel comune di Linguaglossa;

Vista la nota n. 11691 in data 14 novembre 1987, con la quale il sindaco del predetto comune ha richiesto una proroga di dodici mesi della sospensione dei termini sopra menzionati attesa la perdurante chiusura degli impianti nelle more dell'avvio della ricostruzione delle necessarie infrastrutture;

Vista la nota n. 4498/20.2/GAB del 20 novembre 1987, con la quale il prefetto di Catania esprime parere favorevole in ordine all'accoglimento della richiesta sopra enunciata;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la richiesta di proroga della sospensione per un periodo di dodici mesi;

Dispone:

Art. 1.

La scadenza dei termini di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 695/FPC/ZA in data 28 febbraio 1986, citata nelle premesse, è ulteriormente differita di dodici mesi.

Art. 2.

Il recupero delle somme dovute e non corrisposte avverrà secondo le modalità previste dall'art. 3 della ordinanza n. 417/FPC/ZA del 15 novembre 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0416

ORDINANZA 1° febbraio 1988.

Trasferimento alla regione Lombardia dell'incarico per l'effettuazione di lavori urgenti, connessi agli eventi alluvionali del luglio 1987 verificatisi nella provincia di Sondrio, affidato all'azienda energetica di Milano con l'ordinanza n. 1138/FPC del 3 settembre 1987, integrata dall'ordinanza n. 1163/FPC del 17 settembre 1987. (Ordinanza n. 1349/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le proprie ordinanze n. 1138/FPC del 3 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1987 e n. 1163/FPC del 17 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1987;

Considerato che, escluso quello dell'ordinanza numero 1138/FPC, tutti gli impianti realizzati per lo svuotamento e la sistemazione del lago Pola sono stati affidati, per la loro realizzazione, alla regione Lombardia;

Rilevato che tutte le opere rimarranno di proprietà regionale ai fini della loro utilizzazione per il definitivo assetto del territorio di competenza della regione Lombardia ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ravvisata la necessità di ricondurre tutti i lavori eseguiti, sia per la loro valutazione economica che per le connesse attività gestionali sotto il competente organo amministrativo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'incarico di cui all'ordinanza n. 1138/FPC del 3 settembre 1987, integrata dall'ordinanza n. 1163/FPC del 17 settembre 1987, viene trasferito alla regione Lombardia tenendo l'azienda energetica municipale di Milano esonerata da ogni ulteriore attività e adempimento e indenne e manlevata da ogni richiesta, onere e spesa.

L'azienda energetica municipale consegnerà alla regione Lombardia tutti gli atti e i documenti tecnici e amministrativi concernenti la realizzazione e la gestione dell'opera.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 3.

L'ordinanza n. 1138/FPC del 3 settembre 1987, integrata dall'ordinanza n. 1163/FPC del 17 novembre 1987, è abrogata per quanto in contrasto o incompatibile con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0418

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

DECRETO 19 gennaio 1988.

Indizione delle elezioni per la nomina dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto dell'Avvocato generale dello Stato in data 8 maggio 1985, con il quale sono stati nominati per il triennio 28 giugno 1985-27 giugno 1988 i componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato;

Ritenuto che il 27 giugno 1988 scade la durata in carica degli attuali componenti elettivi in seno al suddetto consiglio;

Considerato che occorre conseguentemente procedere all'indizione di nuove elezioni per la nomina dei componenti elettivi per il prossimo triennio;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Decreta:

Sono indette le elezioni per la nomina dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d)* dell'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Le elezioni avranno luogo il giorno 8 maggio 1988 in Roma presso la sede dell'Avvocatura generale dello Stato.

Con altro decreto si procederà alla nomina dei componenti dell'ufficio elettorale istituito dall'art. 22, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 19 gennaio 1988

L'Avvocato generale: MANZARI

88A0443

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 21 gennaio 1988, n. 1/36.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie Applicazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, come da ultimo modificato dai decreti ministeriali 20 gennaio 1988, n. 10 e n. 11. Disposizioni di attuazione degli articoli 8, 12, 14 e 27.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare n. 1 del 31 agosto 1981, contenente disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni, è così modificata:

1) Nella sezione I «Finanziamenti in valuta estera» del punto 4) delle disposizioni di attuazione dell'art. 8, i primi quattro commi che precedono il paragrafo contraddistinto dalla lettera *A)* «Finanziamenti all'importatore di merci e servizi» sono sostituiti dai seguenti:

«4) *Impieghi bancari in valuta estera a favore di residenti.*

1) Finanziamenti in valuta estera.

Le banche abilitate possono concedere a residenti finanziamenti in valuta di conto valutario per le causali successivamente indicate, con l'osservanza delle seguenti norme di carattere generale:

la durata iniziale o prorogata dei finanziamenti non può superare i diciotto mesi dalla data di erogazione;

i finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi possono essere erogati solo da banche che siano state a ciò abilitate dai competenti organi monetari;

la valuta deve essere accreditata in conto valutario o in un conto autorizzato intestato all'operatore ed essere utilizzata per le destinazioni previste, a seconda dei casi, negli articoli 27, 27-*bis*, 30 e 32 del decreto;

la valuta inizialmente erogata può essere trasformata in altre valute mediante arbitraggio, sempreché il finanziamento sia in termini di validità e non esista un contratto a termine a copertura del rischio di cambio. Resta, comunque, invariata la scadenza iniziale o prorogata del finanziamento stesso;

il regolamento degli interessi tra banca e cliente residente deve avvenire sempre nel controvalore in lire al cambio del giorno di accertamento degli interessi maturati.

È consentito di procedere alla estinzione dei finanziamenti di cui alle successive lettere *A)*, *B)* e *C)* anche prima della scadenza convenuta tra banca e operatore».

2) Il paragrafo 3) «Regolamenti posticipati di importazioni di merci e di prestazioni di servizi diversi da quelli di intermediazione resi a favore di residenti» dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

«3) Regolamenti posticipati di importazioni di merci e di prestazioni di servizi diversi da quelli di intermediazione resi a favore di residenti.

Gli impegni relativi ad importazioni di merci e a prestazioni di servizi a favore di residenti, diversi da quelli di intermediazione di cui alla lettera *C)* dell'art. 12 del decreto, anche se assunti con scadenza inferiore ai termini rimessi all'iniziativa bancaria, devono essere considerati, ai fini dell'eventuale segnalazione di inadempienza, con scadenza fissata al giorno previsto quale termine massimo per l'iniziativa medesima.

Ai residenti è tuttavia consentito di effettuare tali regolamenti posticipati anche prima della scadenza dei termini iniziali o prorogati di adempimento stabiliti per contratto e ciò anche se il regolamento avviene mediante compensazione valutaria».

3) Le disposizioni di attuazione dell'art. 14 sono abrogate.

4) Nelle disposizioni di attuazione dell'art. 27, il punto 2), «Accreditamento dei conti valutari» è sostituito dal seguente:

«2) valuta proveniente da conto di attesa ordinario. Tale valuta può essere utilizzata:

i) alla stregua della valuta di cui alla lettera *a)* dell'articolo in riferimento, ove l'accreditamento in conto valutario avvenga entro trenta giorni dall'apertura del conto di attesa;

ovvero

ii) per l'immediata cessione all'Ufficio italiano dei cambi al minor cambio verificatosi tra il giorno di apertura del conto di attesa e il giorno di effettiva cessione, ove l'accreditamento in conto valutario avvenga successivamente al trentesimo giorno dall'apertura del conto di attesa medesimo».

Il direttore: SCORDINO

88A0434

CIRCOLARE 21 gennaio 1988, n. 2/25.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali. Applicazione del decreto ministeriale 18 luglio 1985, e successive modificazioni. Disposizioni di attuazione degli articoli 23, 32 e 33.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare n. 2/20 del 18 luglio 1985, emanata in applicazione del decreto ministeriale 18 luglio 1985, è modificata come segue:

1) Il quinto comma del punto 1) «Esportazioni temporanee per lavorazioni per conto di committenti residenti» delle disposizioni di attuazione dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

«Nel caso di trasformazione in esportazione definitiva con regolamento, l'operatore deve attivare la procedura prevista dalle norme di cui al precedente comma entro quindici giorni decorrenti dalla data di vendita della merce».

2) Le disposizioni di attuazione dell'art. 32 sono sostituite dalle seguenti:

«1) *Operazioni di transito perfezionate con l'intervento di un solo operatore residente.*

a) Operazioni di transitario abituale.

Il regolamento valutario delle operazioni della specie poste in essere da transitario abituale deve avvenire attraverso i conti autorizzati secondo quanto previsto dagli articoli 30 e seguenti del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e dalle relative disposizioni di attuazione.

Si precisa che l'utilizzo delle disponibilità accreditate sui conti autorizzati è consentito anche per l'acquisto di merci la cui destinazione finale non risulti nota all'atto dell'esborso.

b) Operazioni di transitario occasionale.

Il regolamento valutario delle operazioni della specie poste in essere da transitario occasionale può essere effettuato, ove l'introito precede l'esborso, sia con valuta derivante dalla vendita all'estero ed accreditata in conto di attesa commercio di transito sia con ricorso al mercato dei conti valutari nel caso in cui abbia negoziato il ricavo della vendita.

2) *Operazioni di transito perfezionate con l'intervento di due o più operatori residenti.*

Il regolamento in valuta estera tra residenti intervenuti nelle operazioni della specie deve essere effettuato con le modalità di seguito specificate:

a) Transitario abituale vende ad altro transitario abituale.

Il regolamento deve essere effettuato con disponibilità di conto autorizzato.

b) Transitario abituale vende a transitario occasionale.

Il regolamento deve essere effettuato in valuta di conto valutario proveniente da conto di attesa commercio di transito, qualora sia già pervenuto il ricavo della rivendita all'estero, ovvero con ricorso al mercato dei conti valutari qualora detto ricavo non sia ancora pervenuto. L'accreditamento della valuta nel conto autorizzato del transitario abituale deve avvenire nei limiti dell'importo effettivamente pagato o da pagare in favore dell'estero con conseguente immediata cessione della valuta eccedente il predetto importo.

c) Transitario occasionale vende a transitario abituale.

Il regolamento deve essere effettuato con disponibilità di conto autorizzato che dovranno essere negoziate sul mercato dei conti valutari, nel caso in cui il regolamento a favore dell'estero sia già stato effettuato, ovvero, nel caso in cui il regolamento non abbia avuto ancora luogo dovranno essere accreditate in conto di attesa commercio di transito ai fini del successivo regolamento a favore di non residente.

d) Transitario occasionale vende ad altro transitario occasionale.

Il regolamento deve essere effettuato con disponibilità accreditate in conto di attesa commercio di transito, qualora sia già pervenuto il ricavo della rivendita all'estero, ovvero con ricorso al mercato dei conti valutari qualora detto ricavo non sia ancora pervenuto. Il transitario cedente deve negoziare la valuta ricevuta dal cessionario, qualora abbia già provveduto al regolamento a favore di non residente, ovvero accreditarla in conto di attesa commercio di transito ai fini del successivo regolamento a favore di non residente.

3) *Merci a licenza ammesse ad operazioni di transito.*

Le operazioni di transito — aventi per oggetto le merci di seguito indicate, considerate a licenza ai fini dell'esportazione — possono essere effettuate senza necessità di autorizzazione valutaria particolare in relazione a quanto previsto al punto 1) dell'art. 32 del decreto:

pelli e cuoio - cap. 41 tabella Esport;
pelli da pellicceria e loro lavori - cap. 43 tabella Esport;
legno, carbone di legna e lavori in legno - cap. 44 tabella Esport;
materie occorrenti per la fabbricazione della carta - cap. 47 tabella Esport.

4) *Rispedizione di merci in transito di proprietà di non residenti.*

Si precisa che le rispedizioni di merci in transito per l'Italia di proprietà di non residenti — che non comportano ovviamente movimenti a valere sulla gestione valutaria italiana — sono effettuate senza presentazione in dogana di alcun documento valutario.

5) *Acquisto in transito di beni destinati a lavori e/o forniture all'estero a favore di non residenti ovvero strumentali all'esecuzione di lavori italiani all'estero.*

Le operazioni di transito effettuate da residenti, consistenti in acquisto di merci all'estero per integrare lavori e/o forniture a favore di non residenti con regolamento oltre i termini autorizzati in via generale, possono essere regolate, per quanto concerne la rivendita, nell'ambito dei lavori e/o delle forniture, sempreché tali operazioni di transito siano espressamente previste nelle autorizzazioni rilasciate dagli organi valutari per l'esecuzione dei lavori e/o delle forniture medesime.

Le operazioni di transito di cui al precedente comma, che servano ad integrare lavori e/o forniture a favore di non residenti con regolamento entro i termini autorizzati in via generale, possono essere regolate nell'ambito dei lavori e/o delle forniture, qualora il valore delle merci acquistate in transito sia contenuto entro il limite del 20% del valore complessivo dei lavori e/o delle forniture; oltre tale limite le operazioni devono essere autorizzate dal Ministero del commercio con l'estero.

Le operazioni di transito, consistenti nell'acquisto all'estero dei beni strumentali all'esecuzione di lavori e/o di forniture a favore di non residenti, possono essere effettuate da residenti sempreché il relativo esborso sia tenuto in evidenza dalla banca intervenuta per tutta la durata dell'operazione principale in attesa del rendiconto finale, dal quale possa rilevarsi la destinazione definitiva dei beni in questione (reimportazione, rivendita in loco, distruzione, abbandono, ecc.). Qualora l'operazione principale sia sottoposta ad autorizzazione particolare, gli acquisti in questione debbono essere espressamente previsti da detta autorizzazione.

Si precisa che le operazioni di transito di cui ai commi precedenti sono consentite anche quando l'operatore residente è soggetto diverso dall'esecutore dei lavori e/o delle forniture.

6) *Operazioni di transito sottoposte ad autorizzazione particolare aventi per oggetto prodotti petroliferi o derivati dal petrolio.*

Nelle domande di autorizzazione dirette al Ministero del commercio con l'estero, relative ad operazioni di transito aventi per oggetto prodotti petroliferi o derivati dal petrolio, l'operatore deve rilasciare le seguenti dichiarazioni:

"Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che il primo venditore, ovvero il Governo del Paese di origine o impresa da esso controllata, non ha vincolato il carico, per il quale viene chiesta l'autorizzazione all'effettuazione dell'operazione di transito, all'uso e al consumo in Italia. Ciò dichiaro dopo aver accertato che il mio dante causa non residente ha acquistato il carico libero dai vincoli sopraindicati. Dichiaro altresì che l'operazione per cui chiedo l'autorizzazione non incide sull'osservanza degli impegni cui questa impresa petrolifera è tenuta verso altre pubbliche amministrazioni".

7) *Disposizioni particolari.*

Si precisa che l'operatore ha facoltà di ricorrere al mercato dei conti valutari, quando abbia negoziato il ricavato della rivendita anziché accreditarlo in conto di attesa commercio di transito».

3) Nelle disposizioni di attuazione dell'art. 33, il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) *Importazione di merci destinate al transito.*

L'importazione di merci originariamente destinate al transito deve avvenire con l'osservanza delle disposizioni prescritte in materia di importazioni, sempreché non concerna merci che nei magazzini del deposito o punto franco abbiano subito una trasformazione industriale tale da rendere impossibile o difficile l'accertamento della loro origine.

Il regolamento in valuta estera tra residenti, nell'ipotesi in cui la trasformazione in importazione venga effettuata da soggetto diverso dall'originario acquirente, può essere effettuato con ricorso al mercato dei conti valutari ovvero con valuta derivante da finanziamento facoltativo ex art. 8 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e relative disposizioni di attuazione. Il cedente, se transitario abituale, deve accreditare la valuta nel conto autorizzato nei limiti dell'importo effettivamente pagato o da pagare in favore di non residente, con conseguente immediata cessione della valuta eccedente il predetto importo; il cedente, se transitario occasionale, dovrà provvedere a negoziare la valuta ricevuta ovvero ad accreditarla in conto di attesa commercio di transito ai fini del successivo regolamento a favore di non residente.

La trasformazione in importazione, effettuata in proprio dall'originario transitario occasionale, non comporta particolari riflessi valutari, mentre quella effettuata dal transitario abituale, che abbia utilizzato disponibilità di conto autorizzato, abilita questi, ad avvenuta importazione, ad acquistare valuta estera sul mercato per reintegrare il conto stesso.

Ai fini dell'assolvimento dell'impegno valutario nei termini previsti dall'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni deve aversi riguardo alla data di pagamento a favore dell'estero ovvero del residente originario acquirente, che sia stato effettuato con valuta acquisita sul mercato dei conti valutari.

L'importazione della merce ha luogo su presentazione di modulo valutario — annotato con il dettaglio di tutti gli elementi utili all'individuazione dell'operazione — intestato al cessionario ed emesso per il valore espresso nella fattura di rivendita, che deve essere prodotta in dogana unitamente al modulo stesso».

Il direttore: SCORDINO

88A0435

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove del concorso, per esami, a ventitre posti di coadiutore nella carriera esecutiva.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 9 febbraio 1988 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove relativo al concorso, per esami, a ventitre posti di coadiutore nella carriera esecutiva il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 19 giugno 1986.

88A0384

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio, relativo al personale di ruolo direttivo della scuola secondaria di primo grado da destinare all'estero.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione è pubblicato, il 12 febbraio 1988, l'elenco delle sedi disponibili nell'anno scolastico 1987-88, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984, relativo al sottoelencato personale da destinare all'estero a decorrere dall'anno scolastico 1988-89:

presidi di scuola secondaria di primo grado da destinare nelle scuole medie italiane all'estero (codice funzione 028).

88A0420

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazione all'atto costitutivo dell'Associazione CISEC - «Centri internazionali studi e convegni», in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1987, registro n. 73 Istruzione, foglio n. 347, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stato modificato l'art. 1 dell'atto costitutivo dell'Associazione CISEC - «Centri internazionali studi e convegni», con sede in Roma.

88A0404

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione culturale «Studio Firmano», in Fermo

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1987, registro n. 55 Istruzione, foglio n. 381, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione culturale «Studio Firmano», con sede in Fermo (Ascoli Piceno).

88A0403

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Belvedere Ostrense, Cerveteri, Corinaldo, Favara, Valstagna e Viadana.

Con decreto interministeriale n. 341/*bis* in data 5 ottobre 1987, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di T.S.N. di Belvedere Ostrense (Ancona) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita numero 1216, foglio 10, particelle 133,135 e 137, foglio 19, particelle 96 e 99 del nuovo catasto terreni e alla partita n. 58, foglio 9, particella 98 del nuovo catasto edilizio urbano, per una superficie complessiva di mq 3695.

Con decreto interministeriale n. 351 in data 19 ottobre 1987, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota dell'ex aeroporto di Cerveteri (Roma) riportata nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 133, foglio n. 56, mappale A del nuovo catasto terreni per una superficie complessiva di Ha 1.36.20.

Con decreto interministeriale n. 345 in data 13 ottobre 1987, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno sito nel comune di Corinaldo (Ancona), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita catastale n. 1, foglio n. 49, particella 7 e alla partita catastale n. 3235, foglio n. 49, particella 5 del nuovo catasto terreni e alla partita n. 173, foglio n. 11, particella 7 del nuovo catasto edilizio urbano per una superficie di mq 8600.

Con decreto interministeriale n. 343 in data 12 ottobre 1987, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'ex poligono T.S.N. di Favara (Agrigento) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 2340, foglio di mappa 135, particelle n. 48 e n. 50 della superficie complessiva di mq 4450.

Con decreto interministeriale n. 339/18 in data 27 luglio 1987, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del fabbricato demaniale sito in Valstagna (Vicenza) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita catastale n. 1098, foglio n. 2, mappale 1132 della superficie di mq 273.

Con decreto interministeriale n. 347 in data 14 ottobre 1987, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'ex poligono di T.S.N. di Viadana (Mantova) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 10810, foglio n. 100, mappali 100, 101, 102 e 685 del nuovo catasto terreni e alla partita n. 2478, foglio 100, mappale 103 del nuovo catasto edilizio urbano, per una superficie complessiva di mq 6650.

88A0429

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.12475.XV.J in data 12 dicembre 1987, l'articolo pirotecnico denominato: Corsaro, fabbricato dalla ditta Viviano di Mercato S. Severino (Salerno) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *C*, dell'allegato *A*, al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

88A0430

MINISTERO DEL TESORO

N. 22

Corso dei cambi del 3 febbraio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1243,200	1243,200	1243,30	1243,200	1243,20	1243,24	1243,280	1243,200	1243,200	1243,20
Marco germanico	736,400	736,400	736,40	736,400	736,40	736,37	736,350	736,400	736,400	736,40
Franco francese	218,300	218,300	218,30	218,300	218,30	218,28	218,260	218,300	218,300	218,30
Fiorino olandese	655,780	655,780	655,40	655,780	655,78	655,80	655,830	655,780	655,780	655,78
Franco belga	35,238	35,238	35,24	35,238	35,238	35,23	35,236	35,238	35,238	35,23
Lira sterlina	2195,600	2195,600	2197 —	2195,600	2195,600	2195,30	2195 —	2195,600	2195,600	2195,60
Lira irlandese	1959,500	1959,500	1958 —	1959,500	1959,50	1959,50	1959,500	1959,500	1959,500	—
Corona danese	192,650	192,650	192,60	192,650	192,65	192,64	192,640	192,650	192,650	192,65
Dracma	9,224	9,224	9,23	9,224	—	—	9,220	9,224	9,224	—
E.C.U.	1521,450	1521,450	1521 —	1521,450	1521,45	1521,42	1521,400	1521,450	1521,450	1521,45
Dollaro canadese	973,250	973,250	974 —	973,250	973,250	973,42	973,600	973,250	973,250	973,25
Yen giapponese	9,691	9,691	9,69	9,691	9,691	9,69	9,690	9,691	9,691	9,69
Franco svizzero	902,850	902,850	903 —	902,850	902,85	902,85	902,850	902,850	902,850	902,85
Scellino austriaco	104,770	104,770	104,65	104,770	104,77	104,76	104,768	104,770	104,770	104,77
Corona norvegese	194,340	194,340	194,50	194,340	194,34	194,34	194,350	194,340	194,340	194,34
Corona svedese	205,690	205,690	205,65	205,690	205,69	205,68	205,670	205,690	205,690	205,69
FIM	303,800	303,800	303,75	303,800	303,80	303,66	303,720	303,800	303,800	—
Escudo portoghese	9,010	9,010	9 —	9,010	9,010	9,01	9,015	9,010	9,010	9,01
Peseta spagnola	10,906	10,906	10,91	10,906	10,906	10,90	10,905	10,906	10,906	10,90
Dollaro australiano	885 —	885 —	884 —	885 —	885 —	884,95	884,900	885 —	885 —	885 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 febbraio 1988

Dollaro USA	1243,240	Lira irlandese	1959,500	Scellino austriaco	104,769
Marco germanico	736,375	Corona danese	192,645	Corona norvegese	194,345
Franco francese	218,280	Dracma	9,222	Corona svedese	205,680
Fiorino olandese	655,805	E.C.U.	1521,420	FIM	303,760
Franco belga	35,237	Dollaro canadese	973,425	Escudo portoghese	9,012
Lira sterlina	2195,300	Yen giapponese	9,690	Peseta spagnola	10,905
		Franco svizzero	902,850	Dollaro australiano	884,950

Media dei titoli del 3 febbraio 1988

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	70,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	101,250
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	90,200
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,500
» » » » EFIM 1-8-1988	102,500
» » » » 1- 3-1984/88	99,875
» » » » 1- 4-1984/88	100,125
» » » » 1- 5-1984/88	100,250
» » » » 1- 6-1984/88	100,400
» » » » 1- 7-1983/88	101,050
» » » » 1- 8-1983/88	101,300
» » » » 1- 9-1983/88	101,200
» » » » 1-10-1983/88	101,400
» » » » 15- 7-1985/90	100,025
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,275
» » » » 18-10-1985/90	99,650
» » » » 1-11-1983/90	103,100
» » » » 18-11-1985/90	99,875
» » » » 1-12-1983/90	103,300
» » » » 18-12-1985/90	100,200
» » » » 1- 1-1984/91	103,475
» » » » 17- 1-1986/91	100 —
» » » » 1- 2-1984/91	103,600
» » » » 18- 2-1986/91	99,500
» » » » 1- 3-1984/91	102,225
» » » » 18- 3-1986/91	99,200
» » » » 1- 4-1984/91	101,975
» » » » 1- 5-1984/91	102 —
» » » » 1- 6-1984/91	102,150
» » » » 1- 7-1984/91	101,875
» » » » 1- 8-1984/91	101,900
» » » » 1- 9-1984/91	101,675
» » » » 1-10-1984/91	101,450
» » » » 1-11-1984/91	101,475
» » » » 1-12-1984/91	101,050
» » » » 1- 1-1985/92	100,925
» » » » 1- 2-1985/92	100,100
» » » » 18- 4-1986/92	98,150
» » » » 19- 5-1986/92	97,325
» » » » 18- 6-1986/93	95,650
» » » » 17- 7-1986/93	95,800
» » » » 19- 8-1986/93	95,600
» » » » 18- 9-1986/93	95,800
» » » » 1- 2-1985/95	100,125
» » » » 1- 3-1985/95	94,550
» » » » 1- 4-1985/95	93,600
» » » » 1- 5-1985/95	93,675
» » » » 1- 6-1985/95	93,475
» » » » 1- 7-1985/95	95,375
» » » » 1- 8-1985/95	95,400
» » » » 1- 9-1985/95	95,400
» » » » 1-10-1985/95	95,650
» » » » 1-11-1985/95	96,075
» » » » 1-12-1985/95	97 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96	98,375
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,450
» » » » 1- 2-1986/96	98,750
» » » » 1- 3-1986/96	96,850
» » » » 1- 4-1986/96	94,850
» » » » 1- 5-1986/96	94,725
» » » » 1- 6-1986/96	94,850
» » » » 1- 7-1986/96	94,975
» » » » 1- 8-1986/96	94,875
» » » » 1- 9-1986/96	95,050
» » » » 1-10-1986/96	95,025
» » » » 1-11-1986/96	95,250
» » » » 1-12-1986/96	95,800
» » » » 1- 1-1987/97	97,400
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 3-1988	100,025
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,700
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,100
» » » 12,50% 1-10-1988	101,875
» » » 12,50% 1-11-1988	101,975
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,925
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,750
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,275
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,875
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,400
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,425
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,775
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,550
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,175
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,400
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,875
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,850
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,725
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,300
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,150
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,825
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,475
» » » 9,50% 1- 7-1990	99 —
» » » 10,50% 1- 7-1990	100 —
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,875
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,850
» » » 9,25% 1-10-1990	96,075
» » » 9,25% 1-11-1990	96,225
» » » 9,25% 1-12-1990	96,725
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,950
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,475
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,350
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,900
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,875
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,625
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,750
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,175
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,650
» » » » 1983/90 11,50%	107,250
» » » » 1984/91 11,25%	108 —
» » » » 1984/92 10,50%	108,475
» » » » 1985/93 9,60%	105,125
» » » » 1985/93 9,75%	105,325
» » » » 1985/93 9,00%	103 —
» » » » 1985/93 8,75%	101,725
» » » » 1986/94 8,75%	101,750
» » » » 1986/94 6,90%	93,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M03028

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della difesa concernente il conferimento di ricompensa al valor militare per attività partigiana. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 dell'11 gennaio 1988)

All'estratto del decreto presidenziale 25 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1987, registro n. 26 Difesa, foglio n. 266, e pubblicato alla pag. 12, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è apportata la seguente correzione:

tutto il testo compreso da «Croce» fino a «Civitavecchia, 20 ottobre 1943.», è sostituito dal seguente:

«Medaglia d'argento

Lensi Corrado, nato il 25 luglio 1925 a Tavarnelle Val di Pesa (Firenze). — Nel generoso tentativo di accorrere in aiuto di un piccolo paese minacciato di rappresaglia per un improvviso rastrellamento nemico, rimasto circondato con la sua pattuglia, attirava su di sé la reazione avversaria permettendo ai compagni di porsi in salvo. Colpito mortalmente, cadeva da prode. — Temossi (Borzonasca), 1° novembre 1944».

88A0407

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerulli, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 220.000
- semestrale ..... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale ..... L. 28.000
- semestrale ..... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale ..... L. 105.000
- semestrale ..... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 28.000
- semestrale ..... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 375.000
- semestrale ..... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ..... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ..... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ..... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ..... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ..... L. 120.000

Abbonamento semestrale ..... L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c m. 411100880300) **L. 800**